

Sentenza n. 1856/2013 pubbl. il 28/11/2013

RG n. 1487/2011

Repert. n. 5098/2013 del 02/12/2013

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

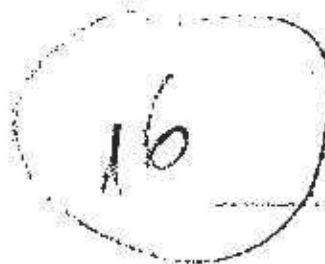
contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attrice [REDACTED] espone che il 25 aprile 2010, allorquando stava camminando sotto l'isolato [REDACTED] all'altezza del bar [REDACTED] ha perso l'equilibrio ed è conseguentemente caduta a terra, in ragione della presenza di una profonda disconnessione della pavimentazione. Per tale motivo, chiede di accertare che il [REDACTED] "fosse consapevole della situazione di pericolo" (pag. 3 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) e di condannare conseguentemente il Comune stesso a risarcire il danno subito a seguito del sinistro. Costituendosi in giudizio, resiste il Comune di [REDACTED]

La causa è istruita dal giudice allora procedente con l'esame dei testi indotti dalle parti e con una CTU medico-legale affidata al dottor [REDACTED]

- ritenuto che, come correttamente dedotto dalla difesa di parte convenuta (cfr. in particolare pag. 7 comparsa di risposta), deve ritenersi che la causa petendi della domanda attorea sia integrata dall'art. 2043 c.c., atteso che la difesa dell'attrice, nei suoi più che concisi atti difensivi, non ha indicato alcuna disposizione normativa; ed atteso che il riferimento al fatto che il Comune "fosse consapevole della situazione di pericolo", presuppone una responsabilità a titolo quantomeno colposo ed un riferimento quindi al principio del *neminem laedere* di cui all'articolo 2043 c.c., ed è quindi incompatibile con un riferimento alla responsabilità per difetto di custodia prevista dall'articolo 2051 c.c., atteso che quest'ultima norma integra una forma di responsabilità oggettiva, e non colposa, e che manca in tutti gli atti di causa anche un solo cenno alla nozione di custodia.

L'invocazione quindi, in sede di odierna discussione finale e da parte dell'avvocato dell'attore, della responsabilità custodiale quale *causa petendi* ex art. 2051, integra una domanda nuova, come tale tardiva perché formulata ben dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie.

Né può invocarsi, così come sostenuto dalla difesa dell'attore per giungere ad una diversa conclusione e per ritenere comunque applicabile l'articolo 2051 c.c., il principio secondo il quale *iura novita curia*, poiché nel caso di specie occorre piuttosto rifarsi al principio della

corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. **Report n. 5088/2013 del 02/12/2013**

ragione di quanto sopra, deve ritenersi formulata ex art. 2043 c.c.;

- considerato che, tanto premesso e ribadito quindi che la domanda attorea deve essere scrutinata con riferimento alla *causa petendi* di cui all'art. 2043 c.c., con tutto quello che ne consegue in ordine al riparto degli oneri probatori, la domanda stessa va rigettata, atteso che l'attore non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare, l'esistenza di un profilo di colpa in capo al Comune, ed anzi, nemmeno ha chiaramente dedotto in che cosa tale colpa sia consistita.

Infatti, per un verso non è provato, ed invero neanche offerto di provare, che la sconnessione della pavimentazione fosse nota al Comune o quantomeno fosse presente da qualche giorno e quindi colposamente ignorata.

Per altro verso poi, neppure soccorre la tradizionale teoria della cosiddetta insidia- trabocchetto, atteso che, nuovamente, la difesa attorea non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, che la sconnessione della pavimentazione fosse non percepibile. Anzi, il fatto che, in una giornata con piena visibilità ed in un momento di passaggio pedonale straordinariamente affollato, ciò che è riconosciuto da tutte le parti, non consta che altre persone siano inciampate nella sconnessione, rende palese come la stessa non potesse che essere del tutto e pienamente visibile.

Pertanto ed in conclusione sul punto, la domanda attorea, per i motivi sopra indicati da intendersi come fondata sull'articolo 2043 c.c., deve essere rigettata;

- osservato che, nonostante la totale soccombenza attorea, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale, derivanti dall'opportunità di non penalizzare la parte debole del rapporto, cioè una persona che ha comunque subito un rilevante infortunio.

Sentenza n. 1856/2013 pubbl. il 28/11/2013

RG n. 1487/2011

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto del 23/4/2012, non possono invece che seguire la soccombenza, e vanno quindi definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 23/4/2012, definitivamente a carico di [REDACTED]

Reggio Emilia, 28/11/2013

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI